



# COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA \_\_\_\_\_

C.A.P. 37043

Cod. Fisc. 8200589 023 9 – Part. I.V.A. 0164055 023 0

1002  
N 6632/2021 Di Protocollo

li

OGGETTO: ordinanza ex art.192 del D. Lgs. 152 del 03-04-2006.

125 2021

IL SINDACO

COPIA

**Richiamata** la nota della Polizia Di Stato, (sezione Polizia Stradale Di Verona del 03-09-2021 prot. VRPE30/2021/076 - nota pervenuta agli atti Comunali in data 06-09-2021 prot. n° 6632), relativa al sequestro di un 'area di circa mq.1.000,00 distinta al N.C.T del Comune di Castagnaro al foglio 31-mapple 85 della Ditta Ottoboni Michele con sede in Menà Di Castagnaro Via Nogara n° 481, operante nel Settore del commercio all'ingrosso e al minuto di rottami ferrosi.

**Visto** che come emerge dal verbale in premessa le verifiche evidenziano delle irregolarità di natura ambientale, (artt 256/1/2/4- del Decreto. L.gs n° 152/2006 e art. 674 del C.P) a seguito del deposito incontrollato di rifiuti, contaminato il terreno sottostante, per aver realizzato su detta area di circa mq.1.000,00 un deposito di rifiuti di vario genere, container metallici accatastati tra loro, impiegati per lo stoccaggio di materiale vario riconducibile all'attività di gestione dei rifiuti.

**Visto** il Piano Degli Interventi vigente del Comune di Castagnaro,

Visto in particolare la scheda, (n°34 approvata con DGRV. n° 3369 del 22-11-2002), riferita alla attività produttiva della Ditta Ottoboni Michele con sede in Menà Di Castagnaro -VR- in Via Nogara n° 481;

**Visto** il D. Lgs. 152 del 03-04-2006 e s.m.i. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV -norme di materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ed il ripristino allo stato originario dell'area;

**Visto** in particolare, l'art. 192, comma 3, del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e prevede in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza sindacale la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino e bonifica dello stato dei luoghi e che chiunque viola i divieti di cui ai commi 1-2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino/bonifica dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo, prescrivendosi contestualmente le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

**Visto** altresì il comma 4 dello stesso art. 192, che testualmente dispone: "Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

**Vista** la D.G.R. Veneto n. 3560 del 16.10.1999;

**Visto** il D.Lgs. 156/2006 ed in particolare gli artt.184- 192 e 255 -256;

**Visto** l'avvio del procedimento del 09-09-2021 prot. n°7230 effettuato ai sensi degli artt.7-8 della Legge n° 241/1990;

Rilevata pertanto l'esigenza di emettere l'opportuna ordinanza,

**ORDINA**

**Al Sig. Ottoboni Michele** – C.F n°TTBMHL6631A539I - residente in Badia Polesine –RO- in Via Pinzon n°110/F, in qualità di titolare della Ditta (Impresa individuale Ottoboni Michele con sede in Menà di Castagnaro -VR- in Via Nogara n° 481- P.Iva n° 02484350232);

1. **DI PRODURRE** entro 40 (quaranta) giorni decorrenti dal ricevimento della presente ordinanza, dettagliato programma di smaltimento dei rifiuti speciali come previsto dalla D.G.R.V. n° 3560 del 19.10.1999, da sottoporre all'ARPAV di Verona per lo svolgimento dei compiti d'istituto, contenente le seguenti informazioni:

- natura e quantità dei rifiuti rinvenuti;
- documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito
- gli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti;
- i tempi di attuazione del programma di smaltimento;
- l'eventuale necessità di attuare ulteriori indagini del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali sotterranee al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre il progetto di bonifica secondo quanto previsto dall'art.239 e seguenti del Decreto legislativo n° 152/2006.

2. **DI PROVVEDERE** altresì urgentemente e comunque entro e non oltre 120 (centoventi) giorni decorrenti dal ricevimento della presente ordinanza, all'allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali come sopra accertati compresa la bonifica dell'area interessata, ed il ripristino della stessa in area "agricola" (nel rispetto della Scheda n°34 approvata con DGRV. n° 3369 del 22-11-2002 - scheda che individua l'attività produttiva della Ditta Ottoboni Michele), nei modi di legge e tramite Ditta munita delle opportune autorizzazioni.

### AVVERTE

- che in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, si fa inoltre riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. Veneto n° 3560 del 19.10.1999;
- che lo scrivente si riserva inoltre, alla verificata necessità, di emettere ulteriori provvedimenti per la tutela della salute pubblica e per eventuali sanzioni amministrative;
- che ai sensi dell'art. 8 della Legge n° 241/90 il Responsabile del procedimento è il Geom. Spedo Dionigi (Responsabile dell'Area Tecnica Settore Edilizia Privata/Ambiente del Comune di Castagnaro);
- che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è data facoltà di proporre ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento e/o alternativamente, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla residenza Municipale li 25-10-2021



IL SINDACO  
Formigaro Christian

12.5 OTT. 2021

